

PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Introduzione

Benvenuti!

Oggi parleremo della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in relazione all'attuale situazione di pandemia da COVID-19

Infezioni da COVID-19, infortunio e responsabilità del datore di lavoro

Con l'emanazione del Decreto Cura Italia, nonostante sia difficile stabilire come e dove il lavoratore abbia contratto l'infezione, si è stabilito che la patologia da COVID-19 contratta durante lo svolgimento della prestazione lavorativa è riconosciuta come infortunio sul lavoro.

Se l'infezione da COVID di un dipendente viene qualificata come infortunio, automaticamente scatta la possibilità per il datore di lavoro di essere coinvolto in procedimenti per responsabilità civile e/o penale, nei quali è a suo carico l'onere di dimostrare l'adozione di ogni possibile forma di tutela.

Questo ha sollevato molti dubbi perché di fatto al datore di lavoro viene attribuita la responsabilità penale e civile per il contagio dei propri dipendenti, senza che lui possa in qualche modo controllare e prevenire l'evento.

L'Inail, con la Circolare 13/2020, ha specificato che il contagio viene qualificato come infortunio quando sia un medico, sia l'Inail hanno ritenuto che esso sia riconducibile ad una causa lavorativa.

Il nesso di causalità tra l'infezione e l'attività lavorativa serve a far scattare la tutela assicurativa nei confronti del dipendente, ma non basta per affermare anche la responsabilità del datore di lavoro.

L'Inail, tuttavia, non precisa quando sussiste un rischio generico o specifico delle varie attività lavorative in relazione al COVID.

Da questa distinzione derivano conseguenze importanti sul piano pratico. Di fronte ad un'attività considerata a rischio generico, l'infezione non è automaticamente connessa all'attività svolta, ma invece deriva da una situazione esterna, non prevedibile dal datore di lavoro. Di conseguenza l'onere della prova spetta al lavoratore che deve dimostrare che il contagio è avvenuto durante la prestazione lavorativa.

Inoltre, la qualifica di rischio generico esonera il datore di lavoro dall'effettuare una valutazione integrativa dei rischi al Documento Valutazione Rischi (DVR), che invece è prevista in tutte quelle attività caratterizzate da un rischio specifico.

Pertanto se il datore di lavoro non riesce a capire a priori se la sua attività comporti un rischio generico o specifico, non sarà in grado di valutare se è necessario una valutazione integrativa dei rischi al Documento Valutazione Rischi.



Di conseguenza, in assenza di tale integrazione al DVR, in caso di contagio del lavoratore durante la prestazione lavorativa, il datore di lavoro rischierebbe di incorrere in una possibile responsabilità per colpa.

Bene, la Videolezione termina qui, per ora è tutto.

Grazie per l'attenzione, e a presto!